

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 94

Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Analisi, valutazione e gestione degli impatti del processo di armonizzazione contabile e dei vincoli di finanza pubblica sulla gestione finanziaria del P.O. F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020" e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

A partire dall'esercizio finanziario 2017, il comma 465 dell'articolo unico della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto che gli enti territoriali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 della medesima legge. Il comma 466 ha previsto, in particolare, che gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, intendendosi quali entrate finali quelle ascrivibili ai titoli da 1 a 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e spese finali quelle ascrivibili ai titoli da 1 a 3 del medesimo schema di bilancio.

In questo modo è stato confermato l'abbandono del controllo del saldo di cassa (riscossioni e pagamenti) quale parametro rilevante ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il medesimo comma 466 stabilisce inoltre, che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sarebbe stato incluso il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, tra le entrate e le spese finali è stata prevista l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, non rilevando la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La mancata considerazione dell'avanzo di amministrazione, almeno per la parte vincolata ed accantonata, quale voce di entrata rilevante ai fini del saldo ha fortemente condizionato l'attuazione delle politiche regionali. Si consideri che per la Regione Puglia nell'anno 2019 l'avanzo di amministrazione astrattamente utilizzabile secondo i parametri definiti dall'articolo 1, commi da 897 a 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) era pari a circa 2,13 miliardi di euro, grandezza del tutto incompatibile ove effettivamente utilizzata con il conseguimento dell'obiettivo di saldo zero ed anzi di saldo positivo come si dirà in seguito.

Senonché, con l'articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è stata anticipata all'anno 2020 la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa come entrate rilevanti (in aggiunta alle entrate finali come prima descritto e nei limiti degli impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato di spesa attivato nell'esercizio) ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, la cui disciplina, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, sarà definitivamente superata, a partire dall'anno 2021, anche per le regioni a statuto ordinario che saranno tenuti ad osservare, così come avviene già dal 2019 per enti locali e regioni a statuto speciale, l'equilibrio di bilancio desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011) vale a dire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Si tratta per la Regione Puglia, nell'anno 2020, della possibilità di

utilizzare l'avanzo di amministrazione nella misura massima definita secondo i parametri previsti dall'articolo 1, commi da 897 a 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per un importo pari a circa 2,03 miliardi (risultato di amministrazione presunto esercizio finanziario 2019 calcolato sulla base di dati di preconsuntivo).

Si consideri inoltre che per l'esercizio finanziario 2020 la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge n. 145/2018, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo di bilancio, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016) per un importo pari ad euro 68,30 milioni (importo indicato nella tabella 6 riportato nella legge n. 145/2018) valore quasi dimezzato rispetto al valore positivo da conseguire nell'esercizio finanziario 2019 che è stato pari ad euro 138,29 milioni.

Sempre in materia di pareggio di bilancio, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 544, conferma per l'anno 2020 la disciplina contenuta all'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge n. 145/2018 in materia di patto di solidarietà nazionale verticale. Tali disposizioni attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti (commi 833 - 840). In particolare le regioni sono tenute ad effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 (per gli importi e gli esercizi riportati nella Tabella 4 della legge n. 145/2018) e 836 (per gli importi e gli esercizi riportati nelle Tabelle 5 della legge n. 145/2018). Con riferimento a tale adempimento la Regione Puglia già in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 ha provveduto a ripartire il contributo complessivo in argomento nel quinquennio 2019-2023, secondo lo specifico profilo temporale di seguito schematizzato, e con le modalità di cui al comma 837 della succitata legge di bilancio dello Stato n. 145/2018.

Riparto del contributo di cui alla legge n. 145/2018

(Articolo 1, commi 833 e 835 - Tabelle 4 e 5)

| Anni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale complessivo |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Riparto del contributo cumulato (stanziamenti) | 65.221.473,68 | 74.058.983,37 | 84.233.533,27 | 84.225.380,58 | 38.130.104,05 | 345.869.474,95 |

Secondo quanto sopra riportato, per l'esercizio finanziario 2020 la Regione dovrà assicurare la registrazione di impegni destinati alla realizzazione di investimenti nuovi di cui all'articolo 1, comma 837, della legge n. 145/2018 per complessivi 74,06 milioni di euro; in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840, articolo 1, della predetta legge. La Regione dovrà certificare l'avvenuta registrazione degli impegni esigibili nell'esercizio 2020 per la realizzazione di nuovi investimenti attraverso l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti negli anni 2017, 2018 e 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale secondo quanto previsto dai commi 495-bis e 495-ter, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 475 della medesima legge n. 232/2016.

Va precisato, infine, che i commi da 787 a 791 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 hanno previsto una disciplina specifica per la chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La Regione, a seguito di specifica ricognizione dei riversamenti statali e dei rispettivi impieghi riferiti alla chiusura delle contabilità speciali nell'anno 2019, in data 17 gennaio u.s. ha avanzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifica richiesta di spazi finanziari nell'ambito del Patto di solidarietà nazionale verticale - Contabilità speciali finalizzata alla riprogrammazione nell'esercizio 2020 degli interventi non ancora chiusi, riferiti alle contabilità speciali n. 5865 e 1683 per la cui attuazione le Strutture regionali interessate si raccorderanno con la Sezione Bilancio e Ragioneria.

Gli adempimenti relativi al monitoraggio dei risultati conseguiti, anche parziali, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno effettuati sulla base di apposito decreto ministeriale che definisce tempi e modalità dell'adempimento.

Va infine rilevato come l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022) dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale possa stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione e realizzazione della spesa regionale per l'anno 2020 in coerenza con il perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale e ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 fornisce specifici indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2020 ed al perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto del pareggio di bilancio, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come integrato dall'articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di rilevanza dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa quale entrate rilevanti (in aggiunta alle entrate finali) ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio;

3. di autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall'articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione dell'avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel "Documento tecnico di accompagnamento" e nel "Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022" approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55. Le proposte di deliberazione di iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell'Assessore al bilancio;
4. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria il monitoraggio in corso d'anno del volume degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa verificando che l'andamento gli stessi sia coerente e rispettoso dei vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione, segnalando prontamente alla Giunta regionale eventuali criticità in ordine al conseguimento del saldo di cui alla vigente disciplina sul pareggio di bilancio per la conseguente emanazione di ulteriori indirizzi;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Italiana in versione integrale;
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile P.O.:

P.O. "Analisi, valutazione e gestione degli impatti del processo di armonizzazione contabile e dei vincoli di finanza pubblica sulla gestione finanziaria del P.O. F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020"
(Dott. Giuseppe Sforza)

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto del pareggio di bilancio, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della 11 dicembre 2016, n. 232 come integrato dall'articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di rilevanza dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa quale entrate rilevanti (in aggiunta alle entrate finali) ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio;
3. di autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall'articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione dell'avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel "Documento tecnico di accompagnamento" e nel "Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022" approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55. Le proposte di deliberazione di iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d'intesa con le competenti strutture dell'Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell'Assessore al bilancio;
4. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria il monitoraggio in corso d'anno del volume degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa verificando che l'andamento gli stessi sia coerente e rispettoso dei vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione, segnalando prontamente alla Giunta regionale eventuali criticità in ordine al conseguimento del saldo di cui alla vigente disciplina sul pareggio di bilancio per la conseguente emanazione di ulteriori indirizzi;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO